

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 22 marzo 2022

Plenaria
123^a Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice Presidente D'Angelo in ordine a cariche rivestite da senatori

Il PRESIDENTE comunica che, a causa di un sopraggiunto impedimento, la Vice Presidente D'Angelo ha sconvocato l'odierna riunione del Comitato per l'esame delle cariche rivestite da senatori. Ricorda che la predetta riunione avrebbe dovuto svolgere un esame in merito ad alcuni incarichi ricoperti dal senatore Renzi.

Al fine di completare tale esame, sollecita la vice Presidente D'Angelo e gli altri componenti del citato Comitato a procedere in tempi brevi ai lavori su tale questione.

Verifica delle elezioni nella Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 febbraio 2022.

Il PRESIDENTE, nell'informare che il senatore controinteressato Fabio Porta ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di trasmettere osservazioni in merito al ricorso elettorale presentato contro la sua proclamazione, cede la parola al relatore, senatore Cucca.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*) – in attesa che nella prossima seduta possa partecipare la correlatrice, Vice Presidente D'Angelo e svolgersi la relativa discussione – ritiene di poter anticipare, a titolo personale, che il ricorso elettorale in esame appare fuori luogo, prospettando delle argomentazioni che non appaiono in linea con quanto emerso nella complessa e articolata vicenda che è stata esaminata dalla Giunta.

In particolare, ricorda che l'ipotesi di contraffazione delle schede a causa di una identità di calligrafia riconducibile alla stessa mano o ad un gruppo di mani, nell'espressione della preferenza attribuita al senatore Adriano Cario, ha determinato, ad avviso della Giunta, la nullità delle relative schede, senza ascrivere peraltro alcuna responsabilità diretta allo stesso senatore Cario, dichiarato decaduto dal mandato parlamentare. Per effetto della predetta nullità delle schede elettorali, si è poi determinata una conseguenza inevitabile sui voti che erano stati riportati dalla lista USEI, alla quale apparteneva il senatore Cario.

Anche per le ragioni esposte, nonché per l'evidente contrasto con deliberazioni assunte dal Senato in merito a tale vicenda, riterrebbe pertanto che il ricorso sia inammissibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti presso il Tribunale di Torino

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), fa preliminarmente presente che con lettera pervenuta l'8 marzo 2022, l'onorevole Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, ha sollevato una questione attinente all'articolo 68 della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Torino.

In data 10 marzo 2022 il Presidente del Senato ha deferito la relativa questione alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Con la missiva in esame l'onorevole Stefano Esposito – che ha rivestito la carica di senatore nella XVII legislatura dal 2 marzo 2013 al 22 marzo 2018 – segnala al Senato della Repubblica un indebito utilizzo di intercettazioni di un parlamentare nel procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. –

n. 19008/2021 R.G. G.I.P., nell'ambito del quale, in data 1° marzo 2022, il Giudice dell'udienza preliminare di Torino, in esito all'udienza preliminare, ha emesso nei suoi confronti il decreto che dispone il giudizio.

Si fa presente che al procedimento *de quo* risultano essere stati riuniti i seguenti ulteriori procedimenti: n. 5194/2017 R.G.N.R. mod. 21, n. 7945/2015 R.G.N.R. mod. 21, n. 23254/2019 R.G.N.R. mod. 21 (già n. 85108/2014 R.G.N.R. mod. 44).

L'onorevole Esposito risulta imputato – unitamente ad altre persone – di diverse fattispecie di reato che vanno dal concorso in turbata libertà degli incanti (articoli 110, 353 del codice penale), alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 81 capoverso, 319 e 321 del codice penale), fino al traffico di influenze illecite (articoli 81 capoverso e 346-*bis* del codice penale).

In particolare, nel ricostruire le varie fasi processuali, l'onorevole Esposito ha riferito che, in data 19 ottobre 2020, gli è stato notificato un avviso con allegato l'elenco delle conversazioni intercettate nei predetti procedimenti, ritenute «rilevanti» dal Pubblico ministero e poste a sostegno delle contestazioni mosse; molte di queste conversazioni (un totale di 126 telefonate) vedrebbero l'onorevole Esposito quale interlocutore nel periodo in cui era senatore della Repubblica. I risultati delle operazioni di intercettazione telefonica sono stati indicati anche nelle fonti prova di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 29 luglio 2021.

Quest'ultimo rimarca che, nel corso dell'udienza del 30 novembre 2021, sono state sollevate diverse questioni preliminari inerenti all'utilizzabilità degli atti processuali ed è stato altresì richiesto di dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui egli era parte, per violazione dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 o, in subordine, qualora ritenute intercettazioni «casuali», di trasmettere gli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 6 della citata legge, al fine di richiedere l'autorizzazione «successiva»; analoga istanza è stata avanzata con riferimento ad alcuni messaggi *Whatsapp*, intercorsi tra il signor Giulio Muttoni e lo stesso senatore, acquisiti tramite la copia forense dei dati contenuti sullo *smartphone* in uso al primo.

L'onorevole Esposito fa rinvio alle argomentazioni formalizzate dalla sua difesa nella memoria depositata in occasione della stessa udienza del 30 novembre 2021.

Rileva l'onorevole Esposito che in tal sede il Giudice ha tuttavia emesso ordinanza con cui ha affermato la non necessità di decidere anticipatamente rispetto al merito le questioni sollevate, disponendo procedersi oltre nell'udienza preliminare e riservandosi all'esito ogni decisione in proposito.

Nonostante la richiesta sia stata ribadita dalla propria difesa anche all'udienza del 16 febbraio 2022, il 1° marzo 2022 il Giudice per l'udienza preliminare ha emesso il decreto che dispone il giudizio senza provvedere su alcuna delle questioni prospettate ed in particolare sulle questioni dell'inutilizzabilità delle intercettazioni del parlamentare.

Secondo l'onorevole Esposito dagli atti processuali emergerebbe chiaramente che gli inquirenti lo abbiano sin da subito identificato quale membro del Parlamento e quale interlocutore abituale del coimputato Giulio Muttoni.

Con particolare riguardo alle intercettazioni disposte sull'utenza del Muttoni, viene sottolineato che 113 delle 126 conversazioni indicate come «rilevanti» dal Pubblico ministero siano intercorse con quest'ultimo, persona alla quale egli è legato da un rapporto di amicizia di durata ultraventennale e di pubblico dominio, e quindi facilmente annoverabile quale interlocutore abituale. Inoltre, dall'esame delle intercettazioni «irrilevanti», parrebbero emergere oltre 500 contatti tra lo stesso senatore e Giulio Muttoni, dai quali sono state estrapolate le 113 conversazioni poste a fondamento delle imputazioni.

Tali captazioni, effettuate nell'ambito dei vari procedimenti penali, si sarebbero protratte sull'utenza del Muttoni dal febbraio 2015 al marzo 2018, quando l'onorevole Esposito era ancora parlamentare, ad eccezione di brevi periodi di interruzione.

Conclusivamente quindi, secondo l'istante, sia le intercettazioni telefoniche, sia i messaggi *Whatsapp* acquisiti dallo *smartphone* del Muttoni, avrebbero dovuto essere dichiarati inutilizzabili nei suoi confronti in assenza dell'autorizzazione preventiva del Senato della Repubblica, in violazione dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003; in ogni caso, anche a voler ritenere che le predette conversazioni costituissero il frutto di intercettazioni «casuali», al fine di poterle utilizzare nei propri confronti sarebbe risultata comunque necessaria l'autorizzazione «successiva» del Senato.

A prescindere da eventuali violazioni dei suoi diritti di difesa, l'onorevole Esposito si rivolge al Senato affinché valuti l'eventuale compromissione delle proprie prerogative ed assuma i provvedimenti che dovesse ritenere opportuni.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Convieni la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è stato convocato presso l'organismo di mediazione ExAequo ADR di Potenza

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), informa che con lettera del 1° marzo 2022 il senatore Mario Michele Giarrusso ha

chiesto – ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 – che sia sottoposta al Senato la questione dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riguardo ad alcune sue affermazioni per le quali è stato citato dal dottor Francesco Basentini presso l’Organismo di Mediazione ExAequo a.d.r. di Potenza.

Il Presidente del Senato ha deferito tale questione con lettera del 4 marzo, pervenuta alla Giunta il 9 marzo 2022.

Oggetto della controversia risulta essere una richiesta di risarcimento dei danni da diffamazione a seguito delle affermazioni rese dal senatore Giarrusso nel corso dell’intervista rilasciata al dottor Francesco Toscano e pubblicata sin dal 27 maggio 2020 sul canale YouTube «Vox Italia TV», ritenute lesive dell’onore, del decoro e della reputazione del dottor Francesco Basentini.

Quest’ultimo, nella memoria integrativa all’istanza di mediazione, nel rammentare di aver ricoperto l’incarico di capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) fino al 30 aprile 2020, ricostruisce in primo luogo – alla luce di una panoramica della normativa di riferimento – i fatti inerenti alla questione della scarcerazione di alcuni soggetti, comunemente noti come *boss* mafiosi che, nel contesto della pandemia da Covid-19, sono stati ammessi alla detenzione domiciliare ovvero agli arresti domiciliari.

Ciò premesso il dottor Basentini sostiene che, in occasione della citata intervista, il senatore Giarrusso, nel disquisire della vicenda «Bonafede – Di Matteo», si sarebbe lasciato andare a pesantissime considerazioni sul suo conto, criticandone in maniera diffamatoria l’esperienza professionale (della quale sarebbero stati richiamati in maniera falsa alcuni dettagli) ed adombrando il sospetto che, a seguito delle rivolte avvenute nelle carceri agli inizi di marzo 2020, ci sarebbe stata una nuova «trattativa Stato-mafia», di cui egli sarebbe stato l’artefice, e che avrebbe portato alla scarcerazione di «500» mafiosi.

Nella memoria vengono riportati alcuni stralci dell’intervista *de qua* ritenuti particolarmente significativi, dei quali si richiamano in questa sede i principali.

Secondo il senatore Giarrusso, il ministro Bonafede si sarebbe «*circondato di un’intera banda di Palamara...banda che mette i brividi...perché il dr. Basentini, che è stato nominato al Dap senza avere nessuna esperienza...il dr. Basentini che, come importante esperienza, ha un disastro epocale che è l’indagine Eni, quella di Tempa Rossa, perché dico disastro? Perché si arriva a far dimettere il Ministro Guidi...e poi l’indagine sull’Eni viene archiviata, non vengono assolti...la stessa Procura che ha fatto dimettere un Ministro ha detto "non c’è nulla", prende ed archivia*». In un altro passaggio dell’intervista riportato nella memoria viene affermato che «*Un soggetto che ha gestito quest’indagine sull’Eni e poi viene nominato al Dap...lascia sorgere dei sospetti gravissimi su come sia arrivato al Dap, su cosa è il Dap per questa persona...che è un cambio di status non indifferente...passa da uno stipendio di 80-90 mila euro*

l'anno ad un stipendio di 320 mila euro l'anno che manterrà a vita...è legittimo sospettare che dietro ci sia un do ut des fa...».

Nel prosieguo del suo intervento il senatore Giarrusso esterna il suo sospetto circa una *«trattativa Stato-mafia di nuovo e di nuovo partendo dalle carceri»* riferendo che *«...ci sono state delle rivolte e la risposta di Basentini e dello Stato qual è stata? Non la fermezza che bisognava dimostrare contro la criminalità organizzata...ci sono state 8.000 scarcerazioni di cui 500 mafiosi...»*. Dopo aver fatto riferimento all'incontro del dottor Basentini con Michele Zagaria, ristretto in regime di 41-bis, presso il carcere de L'Aquila, il senatore Giarrusso mette in relazione le rivolte nelle carceri con la *«circolare»* del 21 marzo 2020, dalla quale sarebbero scaturite le predette scarcerazioni: *«che cosa ci faceva Basentini da Zagaria, prima della scarcerazione di Zagaria? Era andato a trovarlo in carcere e non c'è andato da solo...è andato con un'altra persona che non era del Gom, non era della Polizia penitenziaria e che era quest'altra persona che lo accompagnava da Zagaria e perché è andato da Zagaria?... c'è stata una trattativa? Qualcuno ha detto ai mafiosi "va bene, cosa volete per finirla con le rivolte nelle carceri? Volete la scarcerazione e ve la diamo...E ne è uscita la famigerata circolare numero 21...circolare che viene firmata di sabato...lavoravano febbrilmente per tradire lo Stato...»*.

Il dottor Basentini eccepisce la contrarietà al vero e la portata offensiva di tali dichiarazioni.

Con riguardo alle affermazioni riguardanti l'indagine Eni-Tempa Rossa l'istante precisa che tale procedimento, a lui assegnato, dopo una serie di importanti misure cautelari, confermate anche presso la Corte di Cassazione, venne definito con richiesta di rinvio a giudizio e sarebbe ancora pendente dinanzi al Tribunale di Potenza. Nega peraltro che corrisponda al vero quanto sostenuto dal senatore Giarrusso in merito al compenso previsto per il capo del D.A.P.

Contesta infine la ricostruzione operata dal senatore in relazione alla sua presenza presso il carcere de L'Aquila, ove sarebbe avvenuto l'incontro con Michele Zagaria, nonché il collegamento insinuato tra le rivolte verificatesi all'interno delle carceri e le direttive contenute nell'ordinanza del 21 marzo 2020, disposta in attuazione della normativa di riferimento.

Occorre rilevare che la vicenda in esame presenta caratteri di analogia con quella già esaminata a proposito del *Doc. IV-quater*, n. 3. Tale documento originava da un'intervista resa dal senatore Giarrusso e pubblicata sul quotidiano «La Verità» l'8 giugno 2020, intitolata «Nel ministero Bonafede comanda la banda Palamara», il cui sottotitolo recitava *«Basentini, ex capo del Dap, aveva incontrato in carcere il boss Michele Zagaria. Subito dopo sono stati scarcerati i mafiosi. Che cosa si saranno detti?»*, a seguito della quale era stato instaurato un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Potenza. In tal sede la Giunta, acclarata l'esistenza di un'interrogazione a risposta scritta del senatore Giarrusso del 28 maggio 2020, dal contenuto coincidente con l'atto *extra moenia*, ha dichiarato la sussistenza dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma,

della Costituzione. La proposta è stata confermata dall'Assemblea (seduta del 16 febbraio 2022).

Peraltro, successivamente alla conclusione dell'esame da parte della Giunta, la stessa autorità giudiziaria aveva trasmesso una richiesta di deliberazione sui medesimi fatti. Il relativo *Doc. IV-ter*, n. 17, è stato pertanto considerato assorbito nella pronuncia relativa al primo documento. Come sopra precisato, il procedimento nella seduta odierna all'esame della Giunta origina invece da un'intervista resa dal senatore Giarrusso rilasciata al dottor Francesco Toscano e pubblicata sin dal 27 maggio 2020 sul canale YouTube «Vox Italia TV» e risulta pendente dinanzi all'Organismo di Mediazione ExAequo a.d.r. di Potenza.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazioni del Presidente su questioni attinenti l'articolo 68, primo comma, della Costituzione

(Esame e rinvio)

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, prende la parola il senatore CUCCA (*IV-PSI*) evidenziando che negli ultimi tempi sono emerse talune situazioni nelle quali l'autorità giudiziaria ha agito in sede processuale senza tener conto delle deliberazioni adottate dal Senato in maniera di insindacabilità delle opinioni espresse. Tali anomalie si pongono in palese contrasto con la disciplina delineata dalla Costituzione e sottolineata più volte dalla Corte costituzionale, in base alla quale una volta che una Camera abbia assunto una deliberazione ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice non può proseguire il procedimento ed altresì non può assumere alcuna decisione in merito a tali profili. L'unica facoltà riservata al giudice è quella di sollevare conflitto di attribuzione ove ritenga illegittima la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera competente.

Il senatore Cucca cita il caso inerente all'onorevole Giovanardi, per il quale recentemente l'Assemblea ha riconosciuto l'insindacabilità delle opinioni espresse, evidenziando che i pubblici ministeri hanno chiesto al giudice di andare avanti nonostante una deliberazione definitiva del Senato ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice opportunamente non ha accolto tale richiesta dei pubblici ministeri stralciando la posizione dell'ex senatore Giovanardi e sollevando conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. Nonostante questo va evi-

denziato che la richiesta dei pubblici ministeri appare in palese contrasto con il dettato costituzionale e con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale e costituisce pertanto un'ingiustificata e inaccettabile violazione delle prerogative parlamentari nonché dei poteri attribuiti al Senato.

Un altro caso in cui è emerso un atteggiamento dell'autorità giudiziaria in contrasto con delibere definitive del Senato in materia di insindacabilità delle opinioni espresse è quello inerente al senatore Mirabelli. In tale caso nonostante che il senatore Mirabelli avesse esibito in giudizio la delibera dell'Assemblea del Senato con cui veniva riconosciuta l'insindacabilità, l'autorità giudiziaria competente ha ritenuto che il procedimento dovesse proseguire. Tale scelta non solo contrasta con il principio di economia processuale ma si pone altresì in palese contrasto con la disciplina costituzionale e con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, in base alla quale una volta che il Senato abbia adottato la propria decisione in ordine all'insindacabilità delle opinioni espresse il giudice può solo impugnare tale atto dinanzi alla Corte costituzionale attraverso l'attivazione di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, non potendo invece proseguire le proprie attività processuali e tanto meno assumere decisioni in merito a tali profili.

Il PRESIDENTE invita il senatore Cucca a formulare nelle prossime sedute una bozza di lettera, da discutere in Giunta e da inviare eventualmente alla Presidenza del Senato, relativamente ai profili da lui sottolineati.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) rileva che le due situazioni citate dal senatore Cucca appaiono del tutto differenti tra di loro, atteso che nel caso dell'onorevole Giovanardi nessuna doglianza può essere avanzata dal Senato, considerato che il giudice competente ha respinto la richiesta dei pubblici ministeri e ha sospeso correttamente il procedimento giurisdizionale nei confronti dell'onorevole Giovanardi, sollevando dinanzi alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione.

Il caso relativo al senatore Mirabelli appare differente e va approfondito eventualmente anche attraverso un'interlocuzione con l'autorità giudiziaria competente, come è avvenuto nella scorsa legislatura in casi analoghi.

La tematica all'ordine del giorno della seduta odierna induce a fare una riflessione sull'opportunità di adeguare la legislazione ordinaria vigente in materia di immunità, atteso che in alcuni casi la stessa è risultata non in linea con i cambiamenti tecnologici e altresì con talune modifiche legislative sopravvenute, come ad esempio la mediazione civile obbligatoria, che costituisce un istituto nuovo, non presente al momento in cui fu approvata la legge n. 140 del 2003.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.